

**ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
ESISTENTE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO STESSO**

TORNATA DEL 21 MAGGIO 2021

omissis

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

considerato

che di recente sono pervenute all'attenzione di questo Consiglio segnalazioni in ordine al comportamento posto in essere dall'Ufficio Spese Pagate dell'Erario del Tribunale di Salerno, il quale ha deciso di subordinare il pagamento delle fatture e dei compensi professionali già maturati dagli Avvocati alla produzione e consegna del DURC (inteso quale certificazione sostitutiva della regolarità contributiva);

che il Consigliere Delegato, Avv. Paola Ianni, si è interfacciato col Presidente del Tribunale e con la Ragioneria Territoriale dello Stato sez di Salerno, tramite il Presidente del Tribunale, per la risoluzione della problematica, la quale va a colpire gli Avvocati in un momento storico alquanto difficile e già foriero di disagi;

ritenuto

che il Durc è il documento che attesta la regolarità contributiva del datore di lavoro, e viene rilasciato online dall'I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L. al Professionista nel solo caso in cui abbia assunto dipendenti;

che il DURC è obbligatorio esclusivamente per opere, lavori, servizi e forniture legati a un appalto;

che nella dicitura non sono le attività professionali rese dagli avvocati;

che, infatti, l'Avvocato non è tenuto ad esibire il DURC nemmeno nel caso in cui il committente sia la Pubblica Amministrazione, poiché non rientra fra le categorie a cui si applica l'obbligo previsto per gli appalti pubblici;

che anche la Cassa Forense ha precisato che l'Avvocato non è tenuto ad esibire il DURC in base alla normativa vigente, che esclude le prestazioni intellettuali;

che la Cassa Forense ha statuito il principio che la particolarità della normativa, la diversa natura dei contributi nonché le varie modalità di pagamento degli stessi e il complesso meccanismo dell'efficacia dell'anno ai fini pensionistici rendono impossibile, alla stessa Cassa, la produzione e il rilascio di un certificato che abbia i contenuti e la validità del DURC;

che, parimenti, si è sempre espresso anche il Consiglio Nazionale Forense, secondo cui "l'obbligo di esibizione - e di acquisizione - del DURC è limitato alla materia dei contratti pubblici di opere, lavori, servizi e forniture ed è pertanto relativo ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese che ricadano nell'ambito di applicazione della normativa in tema di contratti pubblici, e non riguarda altre fattispecie,



come ad esempio quella della parcella di un avvocato a un Ente pubblico”»

che questo Consiglio dell'Ordine ribadisce con vigore il concetto già acclarato, ovvero che il DURC è previsto e disciplinato dall'art. 2,co.2, del D. L. n. 210/2002, e richiamato, nella materia dei contratti pubblici, dal D.Lgs. n. 163/06 (Cdl. Codice dei contratti pubblici), in particolare con riferimento ai requisiti necessari per partecipare a gare finalizzate all'affidamento di appalti commissionati da enti pubblici e di ottenere, in caso di aggiudicazione ed esecuzione del contratto, i relativi pagamenti;

che appare evidente che nel caso di liquidazione dei compensi da effettuarsi ad opera di Enti pubblici, l'Avvocato non abbia nessun obbligo ad esibire o acquisire alcun DURC, all'unanimità

delibera

di invitare il Tribunale di Salerno, Ufficio Spese pagate dall'Erario, in persona del Funzionario Delegato, a non richiedere e/o subordinare il pagamento dei compensi professionali già maturati dagli Avvocati, alla produzione e consegna del DURC, ed a pagare quanto prima le parcelle in sospeso agli Avvocati aventi diritto.

Si comunichi alla Presidenza del Tribunale ed alla Ragioneria Territoriale della Stato sez. di Salerno via pec, ed agli I s c r i t t i , m e d i a n t e pubblicazione sulla pagina Istituzionale.

*f.to Il Consigliere Segretario
Avv. Federico Acocella*

*f.to Il Presidente
Avv. Silverio Sica*

